

Pubblicato il 10/07/2025

N. 03779/2025 REG.PROV.CAU.
N. 07318/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gestione Commissariale del Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonella Scolamiero, nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Asmel, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Rocco e Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.P.R. 23.04.2025, notificato in data 13.05.2025 e pubblicato in G.U. in data 27.05.2025, con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000;

della relazione del Ministro dell'Interno, in data 10.4.2025 (prot. n. -OMISSIS- del 9.5.2025), allegata al d.P.R. 23.4.2025;

della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.4.2025, non conosciuta;

della relazione del Prefetto di -OMISSIS- 21.3.2025, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000;

ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 17.3.2025, non conosciuto;

ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di -OMISSIS- delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82, non conosciuto;

del decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 7.8.2024, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di -OMISSIS-, non conosciuto;

del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- del 29.10.2024, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi, non conosciuto;

della relazione conclusiva della Commissione di Accesso del 6.2.2025, non conosciuta;

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che gli interessi della parte ricorrente, come dalla stessa richiesto, possono essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell'udienza per la discussione del merito, in cui saranno più approfonditamente vagliate le doglianze proposte;

Ritenuto necessario acquisire dalle Amministrazioni resistenti gli atti del procedimento in esame, privi di oscuramenti e completi della documentazione allegata;

Precisato:

- che i suddetti documenti vanno depositati in versione integrale e privi di omissis, fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo che l'amministrazione è tenuta ad osservare;
- che, invero, gli atti di cui sopra sono documenti classificati come «riservati» ai sensi dell'art. 42 l. 3 agosto 2007, n. 124 e che la loro conservazione ed

ostensione alle altre parti del giudizio è sottoposta alle cautele di cui all'ottavo comma della disposizione citata;

Ritenuto:

- che la conoscenza degli atti in questione, per le parti, ai sensi dell'art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale;
- che deve essere assegnato termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per il deposito di quanto richiesto in digitale e con una allegata copia cartacea;
- che deve essere fissata, per la trattazione di merito, l'udienza pubblica del 25 febbraio 2026;
- che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone gli incumbenti istruttori nei modi e nei termini di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 febbraio 2026.

Compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.